

**Questione pregiudiziale**

Se, ai fini del calcolo della compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 <sup>(1)</sup>, debba essere presa in considerazione la distanza complessiva percorsa anche nel caso in cui un passeggero, a causa del ritardo/cancellazione del solo volo di coincidenza, subisca un ritardo pari o superiore a tre ore alla destinazione finale, il primo volo sia stato tuttavia puntuale ed entrambi i voli siano stati prenotati congiuntamente ma operati da diversi vettori aerei.

---

<sup>(1)</sup> GU 2004, L 46, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgerichts Hamburg (Germania) il 29 luglio 2019 –  
PL/Deutsche Lufthansa AG**

**(Causa C-574/19)**

(2019/C 383/46)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Hamburg

**Parti**

*Ricorrente:* PL

*Convenuta:* Deutsche Lufthansa AG

La causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza del Presidente della Corte del 23 settembre 2019.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portogallo) il 30 luglio 2019 – FRENETIKEXITO – UNIPESSOAL, LDA/Autoridade Tributária e Aduaneira**

**(Causa C-581/19)**

(2019/C 383/47)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

**Parti**

*Ricorrente:* FRENETIKEXITO – UNIPESSOAL, LDA

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se, qualora, come nella fattispecie oggetto del procedimento principale, una società:
  - a) si dedichi, a titolo principale, ad attività di mantenimento e benessere fisico e, a titolo secondario, ad attività inerenti alla salute umana, tra cui nutrizione, consulenze nutrizionali e di valutazione della forma fisica, nonché realizzazione di massaggi;
  - b) metta a disposizione dei suoi clienti programmi che comprendono unicamente servizi di fitness e programmi che comprendono servizi di fitness e nutrizione,debba ritenersi che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 1, [lettera] c), della direttiva 2006/112/CE<sup>(1)</sup>, del 28 [novembre 2006], l'attività inerente alla salute umana, segnatamente di nutrizione, sia accessoria dell'attività di mantenimento e benessere fisico, dovendo in tal modo applicarsi alla prestazione accessoria lo stesso regime fiscale della prestazione principale o debba invece ritenersi che l'attività inerente alla salute umana, segnatamente di nutrizione, e l'attività di mantenimento e benessere fisico siano tra loro indipendenti e autonome, dovendo applicarsi ad esse il regime fiscale previsto per ciascuna di tali attività.
- 2) Se l'applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, [lettera] c), della direttiva 2006/112/CE, del 28 [novembre 2006], presupponga l'effettiva prestazione dei servizi in esso indicati oppure se la mera messa a disposizione dei medesimi, in modo tale che la loro fruizione dipenda unicamente dalla volontà del cliente, sia sufficiente per l'applicazione di tale esenzione.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Strafsachen Wien (Austria) il 2 agosto 2019 – Procedimento penale a carico di A\*\*\*\*\* e altri autori ignoti

(Causa C-584/19)

(2019/C 383/48)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Landesgericht für Strafsachen Wien

### Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Staatsanwaltschaft Wien

Indagati: A\*\*\*\*\* e altri autori ignoti

Altra parte: Staatsanwaltschaft Hamburg